

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21, RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA (A.S. 2564)

Senato della Repubblica – Commissioni riunite Finanze e Industria

ELEMENTI INTRODUTTIVI

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, rappresenta un provvedimento di natura emergenziale finalizzato – in linea con altre azioni già definite dal Governo – a rispondere alle dinamiche innescate dalle recenti evoluzioni geopolitiche ed alla forte volatilità dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali.

Edison, consapevole dell’eccezionalità del contesto, guarda con attenzione ai contenuti del provvedimento e desidera sottoporre all’attenzione delle Commissioni alcuni spunti di riflessione che si auspica possano contribuire agli approfondimenti in corso.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

▪ **Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (articolo 8)**

L’articolo 8 del provvedimento consente alle imprese, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in misura non superiore a 24 rate mensili. La norma prevede, inoltre, che SACE rilasci le proprie garanzie in favore di banche e di istituzioni finanziarie, secondo le modalità di cui al DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40 (cd. DL Liquidità), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

In linea generale, vista la complessità gestionale della norma e la rilevanza dei valori sottostanti, preme sottolineare il **forte impatto che la disposizione è in grado di produrre sui fornitori di energia elettrica e gas**. Pertanto, in considerazione del periodo di efficacia della misura fissato a partire dal 1° maggio 2022, sarebbe auspicabile che fossero **tempestivamente meglio definiti il perimetro di applicazione della norma, nonché le tempistiche di richiesta da parte dei clienti**.

▪ **Contributo straordinario contro il caro bollette (articolo 37)**

L’attuale formulazione dell’articolo 37 prevede l’introduzione per il 2022 di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario del 10% a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché di prodotti petroliferi. La stima della base imponibile del contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive rilevanti a fini IVA, riferito al periodo 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10% e almeno pari a 5 milioni di euro.

La misura presenta diversi profili di criticità che rendono il meccanismo non rappresentativo dell'effettivo risultato economico realizzato dalle imprese energetiche nel periodo di riferimento. In particolare, il provvedimento dispone che la base imponibile faccia riferimento ai valori imponibili IVA, che per criteri e logiche non esprimono la redditività di una attività d'impresa, portando così alla definizione di valori non coerenti con gli eventuali effettivi profitti. A tal fine, occorre sottolineare che i valori degli imponibili rilevanti ai fini IVA sono riferiti al complesso delle attività aziendali, e non esclusivamente alla produzione e commercializzazione di *commodities*; inoltre, su tali valori producono effetti i cambiamenti nel perimetro delle attività e le operazioni societarie straordinarie.

Per queste ragioni, si auspica che possano essere introdotti alcuni miglioramenti del testo che consentano di precisare e meglio definire l'ambito applicativo della norma, così da favorirne una più equa attuazione, in particolare attraverso i seguenti correttivi:

- L'introduzione della **deducibilità del contributo ai fini IRES ed IRAP**. Così come definito dalla attuale formulazione della norma, il contributo rappresenta un cosiddetto "costo inerente", ricollegato all'esercizio specifico dell'attività. Secondo un ormai consolidato orientamento costituzionale, non è previsto che la deducibilità di costi inerenti sia assoggetta a discrezionalità del legislatore, a maggior ragione visto che ne è espressamente vietata la rivalsa sui consumatori;
- Ai fini del calcolo del contributo, **l'inclusione nella base imponibile degli effetti dei derivati finanziari** realizzati nel periodo di riferimento, che contestualmente hanno dato luogo ad un effettivo incasso oppure esborso finanziario. L'inclusione di tali valori, ad integrazione delle fatture emesse, è necessaria ai fini di un aggiustamento della base imponibile che consenta una migliore approssimazione rispetto ai valori reddituali;
- **L'esclusione dei saldi negativi** dalle modalità di calcolo del contributo, con riferimento sia al semestre corrente (ottobre 2021 – marzo 2022) sia al semestre di confronto (ottobre 2020 – marzo 2021). Tale precisazione appare necessaria per evitare che possa essere quantificato un valore positivo dell'imponibile calcolato come la differenza tra due valori negativi, sebbene in miglioramento, oppure tra un valore storico negativo e un valore corrente positivo, con assoggettamento al contributo di un incremento in tutto o in parte recupero di un saldo negativo;
- La definizione di un **coordinamento normativo rispetto alle disposizioni introdotte dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4 (cd. Sostegni-ter)**, recentemente convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, con cui è stato previsto un "meccanismo di compensazione" applicato, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull'elettricità immessa in rete da impianti a fonti rinnovabili;
- **L'esclusione del valore delle accise dalla base imponibile** in quanto importi commisurati alle quantità e non al prezzo. Le accise incrementano infatti il valore del fatturato di vendita ai clienti finali, ma non risultano presenti tra i valori relativi agli acquisti poiché interamente dovute all'Erario, non risultando così rilevate ai fini del conto economico.